

CAMERA DEI DEPUTATI

II Commissione - Resoconto di martedì 29 luglio 2008

Pag. 14

SEDE REFERENTE

Martedì 29 luglio 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono il Ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna ed il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 12.40.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.

C. 406 Contento, C. 1415 Governo e C. 1510 Tenaglia.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 luglio 2008.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ricorda che nella scorsa seduta si è svolta la relazione sui provvedimenti in esame e che domani è prevista l'audizione informale dei rappresentanti della Federazione nazionale della stampa italiana e del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, che hanno chiesto di essere sentiti urgentemente dalla Commissione sul tema delle intercettazioni. A tale proposito sottolinea l'esigenza che la Commissione, al fine di approfondire gli elementi istruttori relativi al procedimento legislativo in corso, proceda all'audizione anche di rappresentanti della magistratura

Pag. 15

e dell'avvocatura. Tali audizioni si potranno svolgere alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva. Manlio CONTENUTO (PdL) ribadisce preliminarmente che la sua proposta di legge n. 406 raccoglie il lavoro svolto dalla Commissione nella precedente legislatura e ricorda come essa rappresenti il frutto di un dialogo costruttivo tra le forze politiche, che ha consentito di trovare soluzioni adeguate per molte questioni attinenti la delicata disciplina dell'intercettazione, registrando però anche alcune divergenze su questioni di grande rilievo.

La prima e forse la più importante delle predette questioni è quella relativa alla riduzione della casistica dei reati per i quali possono essere disposte le intercettazioni, riduzione che appare opportuna e condivisibile.

Altra questione attiene al necessario bilanciamento degli interessi, che deve tenere in adeguata considerazione non solo le esigenze investigative e il diritto alla riservatezza, ma anche il diritto-dovere all'informazione.

Con riferimento all'articolato del disegno di legge governativo, esprime anzitutto perplessità sull'articolo 1, commi 1 e 2 che, modificando gli articoli 36 e 53 del codice di procedura penale, introducono nuove ipotesi di astensione del giudice e di sostituzione del pubblico ministero le quali

non sembrano avere attinenza con il tema delle intercettazioni e, comunque, dovrebbero essere formulate in modo chiaro e inequivoco.

Quanto al segreto sugli atti di indagine di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, ritiene necessaria una attenta riflessione, poiché la decisione se estendere il segreto su tali atti indipendentemente dal fatto che l'imputato ne sia a conoscenza è questione estremamente delicata. A tale proposito, occorre valutare se estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 329, che si riferisce genericamente agli atti di indagine ovvero prevedere anche divieti di pubblicazione per atti specifici quali, ad esempio, il provvedimento che dispone una misura cautelare e la previe richiesta del pubblico ministero. Ritiene in ogni caso corretta l'estensione del divieto di pubblicazione degli atti di indagine anche per riassunto ovvero del loro contenuto, sottolineando come analoga previsione sia presente anche nel testo elaborato nella precedente legislatura.

Esprime forti perplessità sulla disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del disegno di legge n. 1415, che sostanzialmente prevede la possibilità di aprire un procedimento disciplinare anticipato, sulla base di una situazione ancora incerta e non definita.

Ritiene coerenti i nuovi limiti di ammissibilità di cui all'articolo 3, comma 1 e, in particolare, il richiamo all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale. Osserva peraltro che qualche ulteriore riflessione dovrebbe essere compiuta con riferimento ai reati perseguiti sotto il profilo del tentativo allo scopo di verificarne la coerenza sistematica con riferimento alle soglie di pena stabilite per il ricorso alle intercettazioni. Condivide la previsione che estende i nuovi limiti di ammissibilità anche alla acquisizione dei tabulati relativi al traffico telefonico e telematico, anche se rileva che per la predetta acquisizione potrebbe essere sufficiente l'autorizzazione del giudice monocratico, apparendo eccessivo che in tale ipotesi debba intervenire il tribunale in composizione collegiale. Quanto alla disciplina delle riprese visive, occorrerebbe precisare, per evitare equivoci, se la stessa sia rivolta alla captazione del contenuto di una comunicazione ovvero alla documentazione di un fatto, poiché nel secondo caso risulterebbe probabilmente eccessiva una disciplina che ne attraesse le modalità di svolgimento entro il perimetro delle norme che regolano il ricorso alle intercettazioni.

Quanto alla nuova disciplina dell'articolo 267, comma 1, del codice di procedura penale, introdotta dall'articolo 4 del disegno di legge in esame, rileva che la stessa appare ridondante laddove dispone che l'autorizzazione a disporre le intercettazioni è data «quando vi sono gravi

indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento». Infatti, ciò che appare necessario è che sussistano gravi indizi, collegati a elementi di fatto che devono essere analiticamente indicati nella motivazione provvedimento, nonché il requisito dell'indispensabilità per la prosecuzione delle indagini. Pertanto sembra preferibile la soluzione adottata nell'articolo 7 della proposta di legge n. 406 o comunque una migliore stesura della disposizione che renda più coerente il collegamento tra l'inciso aggiunto nella proposta del Governo e il presupposto dei gravi indizi ivi previsto.

Quanto alla competenza del tribunale in composizione collegiale in materia di intercettazioni, sottolinea come, rispetto a tale soluzione, sia opportuno effettuare una approfondita valutazione delle ragioni che sostengono la medesima rispetto a quelle che la mettono in discussione. Secondo quanto risulta dalla relazione illustrativa al disegno di legge n. 1415, la decisione collegiale dovrebbe garantire una valutazione più approfondita. In realtà, se ciò è vero in linea generale, risulta più difficile crederlo allorché il collegio decide in camera di consiglio senza contraddittorio. Inoltre, il trasferimento degli atti da un tribunale all'altro aumenta sensibilmente il rischio di fuga di notizie riservate. Infine, la collegialità rende più difficile individuare la responsabilità del singolo magistrato. Sotto il profilo della responsabilità e delle spese relative alle intercettazioni, sottolinea

anche l'opportunità di recuperare la disciplina dell'articolo 19 del progetto di legge n. 406, che prevede un «controllo» della Corte dei conti sulla gestione amministrativa.

Esprime quindi apprezzamento per l'introduzione di un limite all'attività di intercettazione, ricordando che proprio nella legislatura precedente l'opposizione aveva presentato proposte emendative in tal senso, così come alla deroga per i reati più gravi, anche se andrebbe meglio precisato il rinvio a questi ultimi, non risultando opportuna una definizione generica quale sembra essere quella riferita, ad esempio, ai delitti di «criminalità organizzata o di terrorismo» di cui all'articolo 267, comma 3-bis, della proposta del Governo.

Un'ulteriore questione sulla quale va posta particolare attenzione concerne l'individuazione del responsabile delle operazioni di intercettazione che, nella proposta di legge n. 406, risulta previsto nell'articolo 267, comma 3. Tale figura non va confusa con il responsabile del «servizio di intercettazione» di cui alla proposta governativa (articolo 83, comma 2-bis, delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale). La previsione di cui alla proposta di legge n. 406, infatti, risponde all'esigenza di individuare l'ufficiale di pubblica sicurezza che assume formalmente il ruolo di responsabile dell'esecuzione delle operazioni e ciò anche con riferimento ad eventuali fughe di notizie circa i risultati dell'attività espletata.

Quanto all'utilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni in altri procedimenti ritiene opportuna una riflessione circa il fatto di consentirla per i reati per i quali è ammesso il ricorso al mezzo di ricerca della prova di cui si discute.

Sottolinea, quindi, la delicatezza del rapporto tra il provvedimento che dispone una misura cautelare e l'obbligo di richiamare solo nel contenuto le conversazioni intercettate, piuttosto che con la trascrizione del testo, e ciò sia con riferimento all'obbligo di motivazione sia perché il contenuto non ne esclude, di per sé, la divulgazione.

Esprime altresì apprezzamento con riferimento al rafforzamento delle sanzioni per la rivelazione illecita di segreti inerenti il procedimento penale e per il caso di pubblicazione arbitraria di cui all'articolo 684 del codice penale che rammenta essere una proposta esattamente conforme

Pag. 17

all'emendamento presentato nella discussione in Commissione avvenuta la passata legislatura.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, propone di sospendere la seduta, concordando la Commissione, al fine di riunire il Comitato ristretto sui provvedimenti in materia di molestie insistenti. Sospende pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.15, riprende alle 13.45.

Roberto CASSINELLI (PdL) osserva che la recente proposta di circoscrivere legislativamente le intercettazioni alle indagini relative ad alcuni reati soltanto, selezionati in ragione della pericolosità sociale, sollecita una riflessione in tema di libertà di stampa, il cui abuso pare all'origine della misura preventivata. Invero, il fenomeno che è denunciato e ritenuto insopportabile, così da giustificare l'intervento del legislatore, non pare tanto e soltanto consistere nell'effettuazione delle intercettazioni in sé, quanto soprattutto nella pubblicazione dei contenuti sulla stampa periodica, in particolare quotidiana.

Lasciando impregiudicata l'esigenza di sottoporre ad attento esame l'attuale impostazione delle intercettazioni - quanto a modalità e quantità - così da valutarne costi e benefici secondo parametri propri, si tratta di vagliare anche l'opportunità di richiamare al rispetto dell'attuale normativa in tema di segreto istruttorio (articolo 329 codice di procedura penale) eventualmente implementandola legislativamente, ed al contempo di riconsiderare i limiti dell'attività giornalistica, laddove vengano in considerazione esigenze di tutela della vita privata delle persone ed il loro diritto alla difesa, interessi entrambi costituzionalmente garantiti.

Nel caso di rivelazione di segreti di ufficio, perché si configuri il reato di cui all'articolo 326, primo comma, del codice penale, le notizie abusivamente trapelate devono essere necessariamente

ricevute da un terzo estraneo, il quale non è evidentemente punibile per la mera ricezione, come sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in una sentenza del 28 novembre 1981. Qualora tuttavia il terzo realizzi una condotta ulteriore, come nel caso del giornalista che ricevuta l'informazione coperta da segreto ne dia diffusione attraverso la pubblicazione nella stampa, tale comportamento può essere riconducibile o ad una forma di concorso eventuale nel reato (sia pure in senso generale, è così previsto nella sopraccitata sentenza della Cassazione) oppure al reato di ricettazione di cui all'articolo 648 del codice penale. La ricettazione è reato contro il patrimonio, riguardando «danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto», ma può ben anche riferirsi all'informazione, cui è ormai riconosciuta la natura di bene dotato di valore economico. In questa ottica è opportuno che l'attenzione del legislatore sia rivolta non solo a disciplinare le intercettazioni in sé, ma anche e soprattutto a vietare espressamente la rivelazione - a mezzo stampa o tramite i *mass-media* - del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale, sia al fine di un corretto esercizio dell'attività giudiziale sia per proteggere i privati dalla cosiddetta «gogna mediatica», la quale non costituisce tanto l'effetto dell'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, quanto uno strumento di profitto per l'impresa editoriale.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

... ..

(omissis)

... ..